

## DECRETO 5 aprile 2012, n. 66

Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle societa' di consulenza finanziaria, nonche' dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria. (12G0087)

Vigente al: 6-4-2016

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 18-ter, del citato decreto legislativo, introdotto dall'articolo 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che disciplina le societa' di consulenza finanziaria;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-ter, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, stabilisce con regolamento i requisiti patrimoniali e di indipendenza necessari per le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti;

Visto inoltre il comma 2, del medesimo articolo 18-ter, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, puo' prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria, dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206 recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 6 dicembre 2011;

Vista la nota dell'8 febbraio 2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a

il seguente regolamento:

## Art. 1

## Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) "albo": la sezione dell'albo istituito ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dedicata alle societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter;

b) "societa' di consulenza finanziaria": le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, di cui all'articolo 18-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) "consulenza in materia di investimenti": il servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) "emittenti e intermediari": gli emittenti prodotti finanziari, i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le societa' di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la societa' Poste Italiane autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi degli articoli 2 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e ogni altro soggetto che intermedia risorse finanziarie attraverso prodotti finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la propria sede;

e) "organismo": l'organismo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

g) "d.m. 24 dicembre 2008, n. 206": il Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 24 dicembre 2008, n. 206.

#### Art. 2

### Contenuto dell'attivita' e denominazione

1. Le societa' di consulenza finanziaria svolgono l'attivita' di consulenza in materia di investimenti e ogni altra attivita' consentita nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Resta fermo il rispetto delle cause di incompatibilita' determinate dalla Consob ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 7, lett. c) del Testo Unico.

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere le parole "societa' di consulenza finanziaria".

#### Art. 3

### Requisiti di indipendenza

1. Non possono essere iscritte all'albo le societa' di consulenza finanziaria che intrattengono, direttamente, indirettamente, per conto di terzi, o per il tramite di terzi, rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, o di altra natura, con emittenti e intermediari, con societa' loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali societa', o con amministratori o dirigenti di tali societa', se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

2. Non possono essere iscritte all'albo le societa' di consulenza finanziaria qualora la struttura del gruppo di cui eventualmente e' parte la societa' stessa sia tale da condizionarne l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

3. Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti le societa' di consulenza finanziaria non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale e' reso il servizio.

4. Le societa' iscritte informano l'organismo, secondo le modalita' da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti con i soggetti di cui ai commi 1 e 2, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.

#### Art. 4

### Requisiti patrimoniali

1. L'iscrizione all'albo delle societa' di consulenza finanziaria e' consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilita' civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 5.000.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.

2. L'organismo puo' modificare tali importi per adeguarli all'inflazione, nonche' prevedere un massimale annuale maggiore in considerazione dei volumi di attivita' delle societa' di consulenza finanziaria.

#### Art. 5

##### Requisiti di onorabilita' e indipendenza dei soci

1. I soci devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dal d.m. n. 206 del 2008.

2. Non possono essere soci della societa' di consulenza finanziaria i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con societa' loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali societa', o con amministratori o dirigenti di tali societa', se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio della societa' nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

3. Le societa' di consulenza finanziaria informano l'organismo secondo le modalita' da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti dai soci con i soggetti di cui al comma 2, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza di giudizio della societa' nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.

#### Art. 6

##### Requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza degli esponenti aziendali

1. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso societa' di consulenza finanziaria, devono possedere i requisiti di professionalita', di indipendenza ed onorabilita' previsti per i consulenti finanziari dal d.m. n. 206 del 2008.

2. Coloro che svolgono funzioni di controllo devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dal d.m. n. 206 del 2008 e i requisiti di indipendenza e di professionalita' stabiliti dal codice civile per i sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.

3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 3 del d.m. n. 206 del 2008.

4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto la societa' dichiara la decadenza dalla carica e ne informa senza indugio l'organismo.

#### Art. 7

##### Requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono attivita' di consulenza finanziaria per conto della societa'

1. I soggetti, siano essi soci, esponenti aziendali, collaboratori o ausiliari che svolgono, per conto della societa', attivita' di consulenza finanziaria in materia di investimenti nei confronti della clientela, devono essere iscritti all'albo dei consulenti finanziari persone fisiche istituito ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano i requisiti patrimoniali previsti dal d.m. n. 206 del 2008.

Art. 8

#### Disposizioni finali e transitorie

1. Al comma 1, dell'articolo 7, del d.m. n. 206 del 2008, la parola "Organismo" e' sostituita dalla parola "Albo".

2. Al comma 4, dell'articolo 7, del d.m. n. 206 del 2008 le parole "il 1° novembre 2009" sono sostituite dalle parole "sei mesi dalla data di avvio dell'operativita' dell'Albo".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 aprile 2012

Il Ministro: Monti

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2012

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economie e finanze, foglio n. 11